



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DEL 363 / 2024

26/06/2024

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 GIUGNO 2024

(proposta dalla G.C. 14 giugno 2024)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	DAMILANO Silvia	RAVINALE Alice
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DE BENEDICTIS Ferrante	RICCA Fabrizio
APOLLONIO Elena	DIENA Sara	RUSSI Andrea
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	SANTIANGELI Amalia
CAMARDA Vincenzo Andrea	FISSOLO Simone	SGANGA Valentina
CATANZARO Angelo	GARCEA Domenico	TOSTO Simone
CATIZONE Giuseppe	GARIONE Ivana	TUTTOLOMONDO Pietro
CERRATO Claudio	GRECO Caterina	VIALE Silvio
CIAMPOLINI Tiziana	IANNO' Giuseppe	
CIORIA Ludovica	LIARDO Enzo	
CONTICELLI Nadia	PATRIARCA Lorenza	
CREMA Pierino	PIDELLO Luca	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 34 presenti, nonché le Assessorate e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - NARDELLI Gabriella - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CASTIGLIONE Dorotea - CROSETTO Giovanni - DAMILANO Paolo - LEDDA Antonio - MACCANTI Elena - SALUZZO Alberto Claudio - TRONZANO Andrea

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLO Annalisa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: (S112) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. VALIDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PEF 2024-2025 DEL CONSORZIO DI AREA VASTA TORINO (CAV TORINO) AI SENSI DEL MTR-2.

Proposta dell'Assessora Foglietta comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina e autonomia applicativa;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)".

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

La TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, in particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/1999;
- nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b per applicare la tariffa anche con le modalità di calcolo alternative previste dal comma 652 della Legge 147/2013, nel rispetto del principio "chi inquina paga". L'articolo 57-bis del D.L. 124/2019, convertito nella Legge 157/2019, cosiddetto "decreto fiscale", ha disposto che tale facoltà è confermata "fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente";

- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd Milleproroghe), convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (...).

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).

Vista la deliberazione dell'ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025", che indica le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

Vista la determinazione dell'ARERA del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Vista la deliberazione dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" che definisce le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie e s.m.i..

Vista la deliberazione n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, che approva la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione n. 389/2023/R/RIF, precedentemente citata, di aggiornamento biennale (2024/2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).

Vista la determinazione dell'ARERA del 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/r/rif e 389/2023/r/rif".

Dato atto che le citate delibere dell'ARERA ed i loro allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie e considerato che, ai fini della determinazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- componente a congruaggio relative ai costi delle annualità pregresse.

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/rif, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente".

Visto che, ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF, la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto ai gestori.

Dato atto che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della sopra citata deliberazione 363/2021/R/RIF, come aggiornata dalla deliberazione 369/2023/R/RIF, inviando in particolare la seguente documentazione redatti a secondo gli schemi-tipo della determinazione 1/DTAC/2023:

- a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025;
- b) la relazione di accompagnamento;
- c) la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i;
- e) le deliberazioni di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024.

Considerato che con la deliberazione della Giunta Comunale del 29 gennaio 2019 (mecc. 2019 00335/112), esecutiva dal 14 febbraio 2019, il Comune di Torino, in attuazione della citata legislazione regionale, ha assunto le funzioni di Consorzio di Area Vasta per la gestione integrata dei rifiuti urbani, corrispondente al territorio della Città di Torino, con la contestuale dismissione delle funzioni del Consorzio Unitario di Bacino 18, come conseguenza delle modifiche legislative regionali intervenute con la L.R. 1/18, come successivamente modificata dalla L.R. 4/2021 e s.m.i..

Rilevato, pertanto, che il Consorzio di Area Vasta, anzi citato, viene convenzionalmente definito come CAV Torino.

Visto che il CAV Torino, ai sensi di quanto previsto dalla Regione Piemonte con propria Legge n. 4/2021 e nelle more della piena operatività della Conferenza d'Ambito Regionale (alias Autorità Rifiuti Piemonte, istituita con Convenzione sottoscritta in data 4 settembre 2023 presso il Notaio Ganelli di Torino e repertoriata al numero 56740) è considerato Ente Territorialmente Competente (di seguito, per brevità, ETC), cui è ascritta la validazione del PEF in seno al proprio Consiglio Comunale, che opera, in tal caso, come Assemblea Consortile.

Rilevato che, all'interno dell'organizzazione del CAV Torino (e quindi dell'ETC), la Divisione Qualità Ambiente, disgiunta dal Servizio IMU e TARI che redige il PEF grezzo del Gestore tariffario, può assumere il ruolo di soggetto terzo richiesto da ARERA.

Preso atto che il servizio di gestione dei rifiuti urbani della Città di Torino è regolato dal Contratto di Servizio stipulato in data 4 dicembre 2013, inserito a repertorio al registro A.P., n. 1071, tra il Comune di Torino e la società AMIAT S.p.A., approvato in bozza con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 (mecc. 2012 03374/064), esecutiva dal 18 settembre 2012 e - a seguito dell'aggiudicazione definitiva in esito alla procedura di gara avvenuta con determinazione dirigenziale n. 2 del 7 febbraio 2013 (mecc. 2013 40503/066) - successivamente integrato con determinazioni dirigenziali del 25 novembre 2013 (mecc. 2013 44577/064) e del 28 novembre 2013 (mecc. 2013 44711/064), con le migliorie presentate in sede di offerta dalla società aggiudicatrice e gli adeguamenti normativi intervenuti nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di gara.

Il modello organizzativo adottato per la gestione integrale del servizio di igiene urbana nella Città di Torino, così come definito dal contratto citato, prevede lo svolgimento da parte di AMIAT delle seguenti attività:

- gestione delle fasi di raccolta dei rifiuti urbani e di trasporto e conferimento a impianti di smaltimento o recupero;
- realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
- spazzamento di strade e altre aree pubbliche;
- prestazioni accessorie strettamente connesse all'igiene del suolo e svolte non in esclusiva.

Inoltre, il modello prevede l'ulteriore impiego diretto di personale comunale nelle attività di gestione della tassa sui rifiuti e sui servizi, in osservanza della norma che attribuisce al Comune la soggettività attiva nell'applicazione della tassa medesima. Detto personale, appartenente alla Divisione Tributi e Catasto, svolge pertanto attività di gestione dell'entrata e di recupero dell'evasione con il supporto dei servizi informativi forniti da CSI Piemonte.

Considerato che alcune attività strumentali di supporto alla gestione, quali la riscossione bonaria e coattiva ed i servizi di rendicontazione della riscossione, sono affidate a SORIS S.p.A., nell'ambito del vigente contratto di servizio.

Le attività di pianificazione, monitoraggio e controllo tecnico del contratto di servizio con AMIAT sono svolte da un soggetto esterno a seguito di specifico affidamento di servizio, cui sovrintende sempre il personale della Divisione Qualità Ambiente – U.O. Igiene Urbana e Ciclo dei Rifiuti. L'attività di monitoraggio è, inoltre, integrata anche da personale interno.

Visti i "PEF grezzi" presentati alla Città nella sua funzione di ETC, predisposti da:

- Società AMIAT S.p.A., in qualità di soggetto gestore dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani, acquisito agli atti della Divisione Qualità Ambiente e soggetto a relazione di validazione da parte della società Utiliteam CO Srl;

- Servizio IMU e TARI della Divisione Risorse Finanziarie, in qualità di soggetto gestore per quanto riguarda l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, validato ed acquisito agli atti della Divisione Qualità Ambiente.

Preso atto che il consorzio CSI Piemonte e il concessionario SORIS S.p.A. rappresentano dei "meri prestatori d'opera", non tenuti alla redazione del PEF grezzo.

Rilevato che la Città, nel suo ruolo di CAV Torino e di ETC, avvalendosi del servizio della società Utiliteam Co Srl, a cui ha affidato il servizio di predisposizione del PEF aggregato e delle relative sezioni 4 e 5 (Attività di validazione (E) e Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)) della relazione di accompagnamento secondo il format disposto da ARERA, ha provveduto alla collazione della relazione di accompagnamento al PEF, nonché alla individuazione e definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2.

Richiamato il piano economico finanziario pluriennale del servizio rifiuti (PEF 2022-2025), predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal più volte citato metodo MTR-2.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 296 del 29 aprile 2022, di approvazione e validazione del PEF 2022-2025 e la deliberazione ARERA 610/2022/R/Rif del 22 novembre 2022, di approvazione definitiva del PEF 2022-2025 del Comune di Torino.

Preso atto della proposta di validazione del PEF 2024-2025 della Città di Torino, ai sensi del MTR-2, redatta dalla società Utiliteam Co. Srl (CF/ P.IVA 04346160965, con sede legale presso Via Fabio Filzi, 27 - 20124 Milano, individuata tramite affidamento diretto MEPA n. 3779391- SMART CIG ZDF3CBE507, come da DD n. 6218 del 31 ottobre 2023), ivi inclusa la relazione di validazione dell'aggiornamento del PEF grezzo della Città di Torino (allegato 3).

Ritenuto, pertanto, necessario validare il PEF di cui trattasi, tenuto conto della sua completezza, nonché della coerenza e congruità dei dati ivi riportati.

Dato atto che il piano sarà trasmesso a cura del CAV Torino ad ARERA, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.3, lettera a) della deliberazione 363/2021/R/rif, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

Visto altresì l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006, che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 aprile 2023 (DEL 192/2023), I.E. esecutiva dal 2 maggio 2023.

Il Dirigente firmatario dichiara ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di prendere atto che la Città di Torino, nelle funzioni di CAV Torino, assume il ruolo di "ente territorialmente competente" (ETC) ai fini di quanto disposto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif, tramite la Divisione Qualità Ambiente, che opera in tal senso nel rispetto dei dettami di terzietà opportunamente richiesti dalla citata Autorità;
2. di ratificare l'approvazione del PEF 2022-2025 adottata da ARERA con propria deliberazione 610/2022/R/rif del 22 novembre 2022;
3. di validare l'aggiornamento del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il biennio 2024-2025, in qualità di Ente Territorialmente Competente, composto dalla relazione di accompagnamento (allegato 1) e dal PEF aggregato (allegato 2), predisposti sulla base dell'attività svolta dalla società Utiliteam Co Srl, come descritta in premessa;
4. di dare atto che con successivo provvedimento del Consiglio Comunale, in conformità al piano economico finanziario di cui trattasi, saranno determinate le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;
5. di dare atto che il PEF aggregato e la relativa relazione di accompagnamento saranno trasmessi a cura del CAV Torino ad ARERA ai sensi dell'articolo 8, comma 8.3, lettera a) della deliberazione 363/2021/R/rif, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
6. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all'articolo 2 delle disposizioni approvate in materia di Valutazione dell'Impatto Economico di cui alla Circolare del Direttore Generale prot. 16298 del 19 novembre 2012 e DD del Direttore Generale n. 16 del 18 marzo 2014;
7. di dichiarare, attesa l'urgenza, determinata dal rispetto della scadenza imposta dalla legge per la formale approvazione del PEF in Consiglio Comunale entro fine giugno 2024 e con preventiva approvazione in Commissione Consiliare Ambiente, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Chiara Foglietta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Gaetano Noe'

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Maria Assunta Petrozzino

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Patriarca Lorenza, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, il Sindaco Lo Russo Stefano, Pidello Luca, Ravinale Alice, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 21

VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:




Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Pidello Luca, Ravinale Alice, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-363-2024-All_1-Città_di_Torino_Relazione_Accompagnamento_Enti_Agg.PEF_2024-2025.pdf 
2. DEL-363-2024-All_2-Aggiornamento_Piano_economico_finanziario_(PEF_2024-2025)_Comune_di_Torino.pdf 
3. DEL-363-2024-All_3-Allegato_6 -
_Relazione_di_validazione_del_PEF_grezzo_Comune_di_Torino_2024_25.pdf.p7m 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento